UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
BARI

MARCELLO SALVADORE

VARRONE
IN TEMA DI NEXUM

ESTRATTO DAGLI ANNALI
DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA
XXXI - 1988

ADRIATICA EDITRICE - BARI

Marcello Salvadore

Varrone in tema di *nexum*[*]

Alcune testimonianze antiche ci assicurano, nonostante le perplessità di H. Lévy-Bruhl[1], che l'economia romana, prima della monetazione e perciò stesso prima della comparsa del negozio giuridico della compravendita, si fondava sulla *permutatio*; una sintesi molto chiara e precisa troviamo in Paul. *dig.* 18, 1, 1 pr. *origo emendi vendendique a permutationibus coepit. olim enim non ita erat nummus neque aliud merx, aliud pretium vocabatur, sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inutilia permutabat, quando plerumque evenit, ut quod alteri superest alteri desit. sed quia non semper nec facile concurrebat, ut, cum tu haberes quod ego desiderarem, invicem haberem quod tu accipere velles, electa materia est, cuius publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permutationum aequalitate quantitatis subveniret. eaque materia forma publica percussa usum dominiumque non tam ex substantia praebet quam ex quantitate, nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur*[2]. Nel

[*] Saggio presentato dal prof. P. Fedeli.
Desidero ringraziare il Prof. Feliciano Serrao e l'amico Mario Mazza con i quali ho lungamente discusso le idee contenute nel presente articolo e dai quali ho avuto preziosi suggerimenti. Debbo precisare che il Prof. Serrao dissente da me circa l'interpretazione qui proposta del passo varroniano.

[1] *Nexum et mancipation*, in H. L.-B., *Quelques problèmes du très ancien droit romain. Essai de solutions sociologique*, Paris 1934, 140 e n. 4.

[2] Cfr. Plin. *nat.* 33, 6. Gaius *inst.* 3, 141 (= *Inst. Iust.* 3, 23, 2), cui fa riferimento Serv. *georg.* 3, 306.

prosieguo del suo discorso Paolo, riferendo le opinioni dei giuristi precedenti sulla questione *an sine nummis venditio dici ... possit* (§ 1), condivide il parere di Nerva e di Proculo che in un caso del genere si tratti di una semplice *permutatio* perché non si possono distinguere *emptor* e *venditor,* contro la tesi di Gaio e di Sabino, che al contrario ritengono che si tratti comunque di una *emptio* e di una *venditio*: Sabino *Homero teste utitur,* riferendosi a due luoghi molti famosi dell'*Iliade*; nel primo compare l'esercito greco:

H 472 ἔνθεν ἄρ' οἰνίζοντο κάρη κομόωντες Ἀχαιοί,
ἄλλοι μὲν χαλκῷ, ἄλλοι δ' αἴθωνι σιδήρῳ,
ἄλλοι δὲ ῥινοῖς, ἄλλοι δ' αὐτῇσι βόεσσιν,
ἄλλοι δ' ἀνδραπόδεσσι

sed hi versus permutationem significare videntur, non emptionem, è il commento di Paolo, *sicut illi*:

Z 234 ἔνθ' αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς,
ὃς πρὸς Τυδείδην Διομήδεα τεύχε' ἄμειβε
χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι' ἐννεαβοίων.

C'è però da osservare che se sul primo esempio sabiniano Paolo sembra avere ragione, ciò non accade relativamente all'altro, perché manca in esso da entrambe le parti l'intenzionalità di operare lo scambio, nel senso che nel libro VII gli Achei 'comprarono' il vino dando in cambio ciò che possedevano, mentre in *Z* Glauco e Diomede si trovarono ad avere scambiato le armi come esito di un volontario atto di liberalità da parte di ciascuno dei due in nome degli antichi vincoli di ospitalità che esistevano tra le loro famiglie: conseguentemente in *H* assistiamo ad una transazione economica su base non monetaria, nell'altro luogo invece assistiamo semplicemente ad uno scambio di doni[3], ad un reciproco atto dettato da quella liberalità, di cui ci ha conservato definizione Aristot. *eth. Nic.* 1119 b 22 sgg.

λέγωμεν δ' ἑξῆς περὶ ἐλευθεριότητος. δοκεῖ δὴ εἶναι περὶ χρήματα μεσότης· ἐπαινεῖται γὰρ ὁ ἐλευθέριος οὐκ ἐν τοῖς πολεμικοῖς...ἀλλὰ περὶ δόσιν χρημάτων καὶ λῆψιν· μᾶλλον δ' ἐν τῇ δόσει. χρήματα δὲ λέγομεν πάντα ὅσων ἡ ἀξία νομίσματι μετρεῖται [4]. La generosità quindi si misura sulla capacità che ha

[3] Sullo scambio di doni vd. M. Mauss, *Saggio sul dono*, in M. M., *Teoria generale della magia e altri saggi*, trad. it., Torino 1965, 183 sgg.; 217 sgg.

[4] Nel caso di Glauco e Diomede, malgrado il fatto che il primo abbia regalato

l'uomo di donare e di accettare, ma sopra tutto sulla prima, χρήματα, intendendo con questo termine tutto ciò il cui valore è misurabile in denaro.

Sembra quindi accertato che, nonostante il parere contrario di Cassio e di Sabino, si possa parlare di *emptio* e di *venditio* solo quando, ad avviso di Paolo, ci sia la cessione di un oggetto in cambio di un pagamento in denaro, mentre quando ci sia una cessione reciproca di oggetti, si deve allora fare riferimento allo scambio, al baratto. Naturalmente si deve andare oltre ed includere tra i casi di vendita anche lo scambio di oggetti dei quali si sia misurato il rapporto con un terzo termine assunto come unità di misura, e sembra che a Roma nell'età più antica fosse l'animale il termine di confronto[5]. Il passo di Paolo in realtà ci dà anche una spiegazione del perché sarebbe nata la moneta: si sarebbe avvertito il bisogno di questa solo quando fosse risultato impossibile uno scambio immediato a causa della mancanza da parte di uno dei due di un bene desiderato dall'altro; la moneta avrebbe quindi avuto la funzione di mezzo di scambio differito nel tempo. A ben

un'armatura di enorme valore, meritando il rimprovero del poeta, cui sfuggiva con tutta evidenza il motivo reale che aveva spinto i due a farsi un vicendevole dono, non ci sembra di poter applicare la nozione di μεγαλοπρέπεια che Aristotele distingue dalla ἐλευθεριότης: *eth. Nic.* 1107 b 17 ὁ...μεγαλοπρεπὴς διαφέρει ἐλευθερίου· ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ μεγά-λα, ὁ δὲ περὶ μικρά. Trovandosi sul campo di battaglia, i due eroi, casualmente incontratisi, si fanno dono l'un l'altro di ciò che sul momento hanno di disponibile, indipendentemente dal valore venale degli oggetti, al quale fa invece riferimento il poeta sulla base di una equivalenza con capi di bestiame, che dobbiamo presumere ormai affermata quando egli scrive.

[5] Sembra trattarsi certamente di un animale sia in ambiente greco, sia in ambiente latino; a proposito dello scambio delle armi tra Glauco e Diomede, il poeta osserva la stoltezza del primo per aver dato armi del valore di cento buoi contro altre che ne valgono nove. Per Roma ciò sembra dimostrato, ad esempio, da Paul. Fest. p. 129, 8 L *maximam multam dixerunt trium milium et viginti assium, quia non licebat quondam pluribus triginta bubus et duabus ovibus quemquam multari, aestimabaturque bos centussibus, ovis decussibus* (si potrebbe però al contrario pensare che la valutazione dell'ammenda fosse espressa in libbre di metallo, mentre l'effettivo pagamento sarebbe avvenuto in beni mobili o in bestiame, commisurati all'unità di conto secondo parametri ufficiali: vd. H. Zehnacker, *Moneta. Recherches sur l'organisation et l'art des émissions monétaires de la République romaine (289-31 av. J.-C.)*, École franç. de Rome. Palais Farnèse, 1973, 200 n. 1). Vd. anche Varro *de vita pop. Rom.* fr. 11 Rip., nel quale si dice che l'*aes signatum* portava impressa l'immagine del *bos*, dell'*ovis* o del *verbex*; la stessa notizia in Plin. *nat.* 33, 43 (vd. Zehnacker *ad loc.*). Su questo problema vd. *infra*.

considerare, però, notiamo che perché si senta veramente la necessità della moneta, si devono verificare due condizioni: la prima è che siano in larga misura eccedenti i prodotti che si desidera scambiare, la seconda è che si crei sostanzialmente un mercato; occorre in altri termini che da uno scambio di prodotti necessari si passi ad uno scambio interessato, nel quale ciascuna delle due parti persegua una utilità personale. In una situazione del genere fa la sua comparsa la moneta, che si ritiene generalmente, in virtù delle immagini che aveva in origine impresse, che avesse sostituito proprio gli animali come equivalente di scambio: c'è da chiedersi però se realmente il capo di bestiame costituisse elemento di scambio o se tutto gli venisse commisurato per stabilirne il valore oggettivo, perché sembra difficile credere che in una economia agricolo-pastorale, nella quale l'animale era la più importante ricchezza a disposizione, appunto questo fosse usato come normale mezzo di scambio: è per questo motivo che H. Lévy-Bruhl avanza l'ipotesi che l'impegno di cui era oggetto l'animale fosse piuttosto un prestito e non uno scambio, che si trattasse cioè di una forma di *nexum* [6]: chi disponeva di animali li cedeva per un tempo determinato a chi ne avesse avuto bisogno. È certamente ipotesi ingegnosa, ma fa difficoltà, a nostro parere, la sostanziale debolezza della premessa di base e cioè che proprio perché il bestiame era la principale ricchezza, sarebbe stato assurdo scambiare animali contro altri animali: innanzi tutto in una economia rurale — così la definisce Lévy-Bruhl — doveva comunque essere possibile scambiare derrate contro bestiame, dal momento che come l'agricoltore avrebbe potuto avere bisogno di un toro o di un bue per arare il suo campo, analogamente l'allevatore si sarebbe potuto trovare nella necessità di sollecitare dall'agricoltore i prodotti del suo lavoro; c'è poi un'altra considerazione da fare: se pure il bestiame era praticamente l'unica ricchezza — ma è presumibile che non lo fosse — perché escludere che potesse comunque a volte essere scambiato? Ma lo studioso francese parte del presupposto che in una eventuale *emptio venditio* di animali, questi sarebbero stati pagati, in assenza della moneta — anzi essendo essi stessi moneta — con altro bestiame: evidentemente gli sfuggiva che l'equivalenza non è limitata allo scambio di mercato e che proprio in assenza della moneta, una rigida ragione di scambio rendeva possibile una *permutatio* fra beni

[6] *Art. cit.*, 140 sg. L'autore ritiene impossibile la vendita nell'ambito di una economia rurale, nella quale non sia conosciuta la moneta.

diversi, senza dover limitare la cessione al bestiame in un contratto di *nexum*.

Questo è un istituto assai poco conosciuto dell'antichità romana: sembra un prestito, ma è regolamentato in modo diverso dal mutuo, nel quale la cessione riguarda cose *quae ... pondere numero mensura constant, qualis est pecunia numerata vinum oleum frumentum aes argentum aurum. quas res aut numerando aut metiendo aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis non eaedem, sed aliae eiusdem naturae reddantur. unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fit* (Gaius *inst*. 3, 90)[7]: ciò che viene dato entra a far parte dei beni del ricevente che è tenuto a restituire a tempo debito cose della medesima natura[8]. E per quanto si possa ritenere errata l'etimologia del termine proposta da Gaio, dobbiamo comunque, al pari degli antichi, assumerla per vera perché essa getta luce sul senso giuridico del negozio: ciò che cedo *ex meo tuum fit,* mentre nel *nexum* questo non accade; Varrone, in *ling*. 7, 105, riporta due opinioni, che dobbiamo ritenere correnti, a proposito di questo:

> *<nexum> Manilius scribit omne quod per libram et aes geritur, in quo sint mancipia; Mucius quae per aes et libram fiant ut obligentur, praeter quom mancipio detur. hoc verius esse ipsum verbum ostendit, de quo qu<a>erit<ur>; nam id est quod obligatur per libram neque suum fit: inde nexum dictum. liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quam debebat, <dabat> dum solveret, nexus vocatur*[9].
>
> **1**. add. LSp **3**. *obligetur* Huschke *obligentur <personae>* Puntschart *praeter quom* (*quam* **F**) Huschke, LSp *praeter quae* Niebuhr *de<n>ur* Niebuhr fort. recte **4**. *qu<a>erit<ur>* Aug *est*: *<a>es[t]* Mommsen **7**. add. Turn *nectebat* Schlossmann.

[7] La medesima etimologia anche in Paul. *dig*. 12, 1, 2, 2 *appellata est autem mutui datio ab eo quod de meo tuum fit; et ideo, si non fiat tuum, non nascitur obligatio.*

[8] Cfr. Pompon. *dig*. 12, 1, 3 *cum quid mutuum dederimus, etsi non cavimus, ut aeque bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem, quae ex eodem genere sit, reddere, veluti vinum novum pro vetere: nam in contrahendo quod agitur pro cauto habendum est, id autem agi intellegitur, ut eiusdem generis et eadem bonitate solvatur, qua datum sit.*

[9] I personaggi cui Varrone fa riferimento sono Manio Manilio, console nel 149 a. C., e Publio Muzio Scevola, tribuno della plebe nel 141 a. C. Un'altra definizione del negozio ci è tramandata da Elio Gallo (*gramm*. fr. 1 Fun. *ap*. Fest. p. 160, 32 L) *nexum est, ut ait Gallus Aelius, quodcumque per aes et libram geritur: id quod necti dicitur. quo in genere sunt haec: testamenti factio, nexi datio, nexi liberatio.*

Che nel definire il *nexum* abbiamo ragione Mucio e Varrone sembra confermato da *Leg. XII Tab.* 6, 1 *cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto;* qui la distinzione che viene mantenuta tra il *nexum* e il *mancipium* indica con tutta evidenza che si tratta di cose diverse[10]. Il *nexum* non è quindi né un prestito (*mutuum*), né una vendita (*mancipatio*)[11]; dovremo perciò cercare altrove il significato di questo istituto, prendendo le mosse dal passo varroniano, che, per quando ci consta, ce ne dà, in ordine cronologico, la prima definizione[12]: «È *nexum*, afferma Manilio, ciò che è compiuto con la bilancia e il bronzo, comprese le cose oggetto della *mancipatio*. Secondo Mucio le cose che sono fatte con la bilancia e il bronzo al fine di obbligarle, eccetto quando si tratti di trasferimento a titolo di

[10] Affatto inaccettabile sembra quindi quanto scrive MAUSS, *op. cit.*, 249 contin. di p. 248: «*mancipatio, mancipium* e *nexum* sono stati usati, certamente in un determinato periodo molto antico, piuttosto indifferentemente». Più equilibrata la posizione di LÉVY-BRUHL, *art. cit.*, 140 sg., che mantiene distinte le due cose, pur vedendo nel *nexum* l'origine della *mancipatio*.

[11] V. GIUFFRÈ, *Mutuo. Storia*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, Milano 1977, 417 n. 11, dà una brevissima trattazione del *nexum*: «Per quel che si ricava dall'oscurità e dalla scarsa attendibilità delle fonti in tema di *nexum* ... il debitore (oppure un suo amico) assoggettava se stesso al creditore divenendo oggetto del suo *mancipium* e, per ciò, *nexus*, '*obligatus*' nel senso primigenio di 'materialmente vincolato'». Sembrerebbe trattarsi quindi di una vendita di se stessi, comportando una *capitis deminutio*: e questa è interpretazione che risale al secolo scorso (sulla quale vd. LÉVY-BRUHL, *art. cit.*, 140 sg.), ma contraddetta dal passo varroniano citato precedentemente, nel quale si afferma esplicitamente che il *nexus* è libero. Due sarebbero state le applicazioni del *nexum* secondo B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982, 37 sgg.: o il *nexus* avrebbe ricevuto «prima dell'introduzione di strumenti monetari da contare, una certa quantità di metallo ... o, dopo l'introduzione degli accennati strumenti monetari, una certa quantità di contante» oppure «il *nexum* serviva a consentire ad un soggetto già debitore ... di costituirsi ... in condizione di *nexus* rispetto al proprio creditore, sempre che questo naturalmente consentisse». Contro la dottrina del *nexum* 'autoemancipazione' vd. J. IMBERT, *'Fides' et 'nexum'*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Napoli s. d. (1953), 341 sg. Lo studioso francese, seguito da FINLEY, *La servitù per debiti e il problema della schiavitù*, in *Economia e società nel mondo antico*, trad. it., Roma - Bari 1984, 210 sg., ritiene che l'istituzione di un *nexum* mettesse per ciò stesso il debitore *in fidem* del suo creditore.

[12] Per una rapida, ma esauriente sintesi delle posizioni assunte dalla critica vd. P. HUVELIN, *Nexum*, in DARENBERG-SAGLIO, *Dictionn. antiq.*, IV 77-83; P. Noailles, *Nexum*, in P. N., *Fas et ius. Études de droit romain*, Paris 1948, 93-98. Sui problemi testuali del passo vd. p. 98 sgg.

mancipium. Che questo sia più giusto lo prova la parola stessa oggetto dell'indagine; infatti questo è *nexum*, l'oggetto di una obbligazione assunta con la bilancia e non diventa suo: di qui trae il suo nome il *nexum*. L'uomo libero che cedeva le proprie giornate di lavoro in cambio del bene di cui era debitore, finché non si fosse liberato con ciò della propria obbligazione, è chiamato *nexus*»[13]. Ciò che secondo Varrone (e Mucio) distingue il *nexum* dal *mutuum*, dobbiamo presumere, è proprio il fatto che nell'istituto che qui ci interessa, l'oggetto del

[13] Per la traduzione dell'ultima frase vd. Finley, *art. ult. cit.*, 211. Ma sostanzialmente intendeva così già Canal (Venezia 1874). È un passo che presenta alcune difficoltà: *praeter quam* è stato tradotto con «eccetto quando» ed è l'interpretazione corrente presso i traduttori varroniani; così anche l'anonimo estensore della voce *praeter* nell'*Oxford Lat. Dict.* (p. 1445), nonché taluni storici del diritto (ad es. Noailles, *art. cit.*, 104, e H. Lévy-Bruhl, *L'acte per 'aes et libram'*, in H. L.-B., *Nouvelles études sur le très ancien droit romain*, Paris 1947, 113). Si tratta di un nesso isolato nella letteratura latina e non è registrato nel manuale di Kühner-Stegmann né in Hofmann-Szantyr. Sembra comunque suscettibile di un'altra interpretazione, «oltre a», che ha avuto una certa diffusione tra gli storici del diritto da Lenel in poi; ma vd. le giuste osservazioni di Noailles, *art. cit.*, 104. Per *detur*, se non lo si vuole considerare una possibilissima forma impersonale, come qui è stato tradotto, non resta che accettare la correzione *de<n>tur* di Niebuhr. Un'altra difficoltà è costituita dai verbi *fiant* e *obligentur*: il soggetto del primo è certamente un sottinteso *nexa*, che può esserlo anche del successivo solo nel significato di «cose»; se invece lo si traduce con «azioni» si deve supporre una difficile, quanto improbabile variazione di soggetto, accettando l'integrazione *<personae>* di Puntschart: *contra* vd. Noailles, *art. cit.*, 102 sg. (su questo problema vd. C. St. Tomulescu, *Nexum bei Cicero*, «Iura» 17, 1966, 51 n. 20 con la bibliografia ivi citata). Da notare ancora che fra i traduttori varroniani, Canal e Kent esplicitamente intendono soggetto di *obligentur* il medesimo di *fiant*; allo stesso modo interpreta anche Noailles, *art. cit.*, 104. A p. 106 questi traduce *neque suum fit* «ni n'est fait sien», chiedendosi dove sia «le second *neque* qu'exigerait le sens» concludendo quindi che esso è ripreso da un'antica formula (*contra* vd. Lévy-Bruhl, *L'acte cit.*, 113 n. 41). Ma l'uso del *neque* isolato con il significato di *et non* è ben attestato fin dal periodo arcaico (cfr. *Oxford Lat. Dict.* s. v. *neque* p. 1171): che la presenza di un *nec*, nel senso di *non* (come ad es. in *Leg. XII Tab.* 5, 4 *si intestato moritur, cui suus nec heres escit*), invece del *neque* renderebbe più esplicita l'etimologia del termine *nexum (nec suum)*, è vero ed è per questo che Traglia, che qui, come spesso, dipende nella traduzione da Kent, interpreta: «Infatti, poiché ci si obbliga all'esborso di questo *aes* ... calcolandolo sulla bilancia, ed esso non diviene proprietà indipendente (*nec suum*) dall'obbligazione, per questo si parla di *nexum (nec suum)*». Ma non crediamo che l'uso di *neque* renda difficoltosa l'etimologia. In Cic. *de orat.* 3, 53 abbiamo un *id est quod* di significato abbastanza simile a quello del nesso varroniano. Vorremmo notare come sia stata rovinosa la correzione *<a>es[t]* di Mommsen (*Nexum*, «Zeitschr. der Savigny-Stift. f. Rechtsgesch.» Romanist. Abth. 23, 1902, 349 n.), successivamente accolta dagli editori

contratto non diventa di proprietà dell'*accipiens*: ciò probabilmente vuol dire che il *tradens* conservando la proprietà del bene, ne trasferisce il semplice possesso: e questo è il motivo per cui non ci sembra necessaria la correzione *id <a>es[t]* del trādito *id est*. Se nell'identificazione delle cose assoggettabili al *nexum* avesse ragione Manilio, ne scaturirebbe la conseguenza che non vi sarebbe differenza alcuna tra questo istituto e la *mancipatio*, comportando entrambi un trasferimento della proprietà del bene: cosa questa, che è esplicitamente esclusa da Mucio con l'approvazione di Varrone, che vede nell'etimologia del termine, *neque suum fit*, una indicazione del tipo di negozio[14]. Difficilmente questa derivazione è varroniana[15], ma sarà stata piuttosto desunta dalla frequentazione di testi giuridici, nei quali erano abbastanza numerosi gli esempi di etimologie spesso finalizzate ad una

varroniani (Goetz e Schöll, Lipsiae 1909; Kent, Cambridge, Mass. - London 1951; Traglia, Torino 1974) e dagli storici del diritto (ad es. NOAILLES, *art. cit.*, 98; LÉVY-BRUHL, *L'acte cit.*, 110; IMBERT, *art. cit.*, 343 n. 19; ma non da F. SERRAO, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, 1. Prima parte, Napoli 1984, 232, che dà però un'interpretazione complessiva del passo varroniano secondo noi difficilmente accettabile: egli ritiene che *neque suum fit* [al pari del trādito *id est*] si riferisca alla *persona* che si obbliga, la medesima che era soggetto di *obligentur* o *obligetur*). Da quanto detto a proposito della correzione *aes* risulta che non ho molti confronti da portare per l'interpretazione che qui propongo; tuttavia credo che sia sufficiente appoggiarmi alla traduzione di Canal: «perocché *nexum*, cioè cosa legata, si chiama appunto per questo, ch'è vincolata altrui con le dette formalità e non passa in mano di lui».Consideriamo inoltre che la correzione *aes*, che nasce da un incerto confronto con il lemma festino *nexum aes*, p. 160 L, non solo non migliora il testo, già perspicuo senza di essa, ma sopra tutto circoscrive al solo denaro l'oggetto del *nexum*; ed è da questa base che hanno preso le mosse tutti coloro che si sono occupati del passo, interpretando così più Mommsen che Varrone. Non di molto migliore era stata l'esegesi di M. VOIGT, *Die XII Tafeln*, Leipzig 1883, I 197, che riteneva che il *nexum* fosse «nicht bloss von Geld, sondern auch von Getraide oder sonstiger Frucht, von Fischen, wie anderen Ponderabilien möglich». Vd. anche n. sg. per un'interpretazione dell'*aes*, che in parte supera le difficoltà poste da Mommsen, il quale in realtà aveva proposto di correggere il testo senza preoccuparsi di interpretarlo.

[14] A. MAGDELAIN, *H. Lévy-Bruhl, Nouvelles études sur le très ancien droit romain* (rec.), «Rev. ét. Lat.» 25, 1947, 449, sviluppando l'ipotesi avanzata da Lévy-Bruhl, crede che *neque suum fit* si riferisca non al bene trasferito, ma all'*aes* (indispensabile quindi la correzione mommseniana), che è «ici... le lingot symbolique qui fait l'objet du simulacre de pesée. Son rôle est purement fictif». Di conseguenza «la mancipation ne se détache du *nexum* qu'aprés l'apparition de la monnaie pesée. Elle devint alors une vente au comptant. Le *nexum* se transforma en prêt d'argent».

[15] Di opinione diversa dalla nostra NOAILLES, *art. cit.*, 107.

immediata esegesi del termine interessato[16]; questa sembra porre l'istituto a cui si riferisce in modo affatto trasparente in opposizione al *mutuum,* del quale troviamo l'etimologia in Gaio: come qui l'oggetto *ex meo tuum fit,* così nell'altro l'oggetto *neque suum fit.* La natura del contratto è indicata già nel nome, che in entrambi i casi chiarisce i rapporti che si istituiscono tra le due parti nei confronti della *res tradita.* Il riferimento alla *libra* e all'*aes* non deve, a nostro parere, sottintendere la cessione di un bene assoggettabile a peso, del quale si debba perciò apprezzare il valore: la presenza del *libripens,* e con lui di cinque cittadini puberi in qualità di testimoni, sta ad indicare l'ufficialità dell'atto, che viene concluso in forma solenne tramite una *nuncupatio.* Abbiamo tradotto *pecunia* con 'bene' perché non è necessario che si faccia riferimento, almeno in età più antica, al denaro come oggetto del *nexum*[17].

Abbiamo quindi visto che cosa, secondo noi, non è il *nexum.* Ora, se è vero che esso non è né un prestito né una vendita, assomiglia tuttavia molto ad entrambi i negozi, tanto che è facile affermare che esso «nacque forse come mutuo» e ritenere contemporaneamente che «formalmente il negozio si doveva però presentare piuttosto come una compravendita a causa di *nexum*»[18]. Probabilmente ciò dipende da una manchevolezza dei romanisti: il non aver sempre considerato nel suo pieno valore l'antichità del negozio; intendiamo dire che se esso fu

[16] «Il giureconsulto ricorre all'etimo delle parole per illustrare il concetto giuridico e per *elaborarlo...* l'etimologizzare dei giureconsulti può essere fonte di nuove interpretazioni del diritto» L. Ceci, *La lingua del diritto romano.* I: *Le etimologie dei giureconsulti romani,* Torino 1892, 56. Sull'importanza di questi studi di L. Ceci vd. T. De Mauro, *Luigi Ceci e la ricerca della verità,* in T. D. M., *Idee e ricerche linguistiche nella cultura italiana,* Bologna 1980, 83 sgg. (spec. 87).

[17] Per questo significato di *pecunia* vd. la formulazione giuridica di Ulp. *dig.* 50, 16, 178 pr. *pecuniae verbum non solum numeratam pecuniam complectitur, verum omnem omnino pecuniam, hoc est omnia corpora: nam corpora quoque pecuniae appellatione contineri nemo est qui ambiget* o di Hermog. *dig.* 50, 16, 222 *pecuniae nomine non solum numerata pecunia, sed omnes res tam soli quam mobiles et tam corpora quam iura continentur.* Altri luoghi in *Oxford Lat. Dict.* p. 1317 s. v. *pecunia.*

[18] Cito da Serrao, *op. cit.,* 235 e n. 43. A p. 230 sgg. lo studioso presenta una sintesi del problema con interessanti interventi personali, che non sempre condividiamo. Nell'esegesi del *nexum* tutti quanti se ne sono occupati mostrano di assimilarlo o ad un prestito (*mutuum*) o ad una vendita (*mancipatio*). La bibliografia è davvero imponente: vedine un'ampia rassegna, nella quale non manca nulla di fondamentale, in Imbert, *art. cit.,* 339-345 con le relative note. Per contributi più recenti vd. Tomulescu,

abolito, o almeno limitato nei suoi effetti, negli ultimi anni del IV sec. a. C.[19], insistere con la correzione, che abbiamo visto precedentemente e che è generalmente accolta dagli editori varroniani e dagli storici del diritto (*id est*: *id* <*a*>*es [t]* Mommsen), significa realmente voler porre questo negozio sullo stesso piano del *mutuum*, lasciandosi fuorviare dalla natura giuridica di questo; e d'altra parte porre l'attenzione sul fatto che il *nexum* è concluso con l'*aes* e la *libra* indica la convinzione che non ci sia differenza tra questa obbligazione e la vendita[20]. Dobbiamo però considerare che la presenza del *libripens* potrebbe essere intervenuta a dare forma solenne ed ufficiale ad un atto, di cui sfuggiva il senso effettivo, 'normalizzandolo' nell'ambito di una quasi vendita: questo ci sembra dimostrato dal fatto che il *nexus* era comunque libero e che nelle *Leges XII Tab.* il *nexum* è concluso mediante una *nuncupatio*, tramite cioè l'enunciazione di una formula solenne. Se però esso può essere assimilato ad una vendita, ciò probabilmente dipende dalla situazione oggettiva nella quale si trova il *nexus*, di cui viene dimenticato lo stato di *sui iuris*, o comunque di sottoposto alla *potestas* del proprio *pater familias*, a causa del trattamento che spesso gli veniva riservato dalla persona con cui si era obbligato: veniva cioè ad assomigliare in modo impressionante ad uno schiavo.

Ora, noi sappiamo che il *nexum* fu per lo meno mitigato nei suoi effetti nel 326 o nel 313 a. C. e che nei primi anni del III secolo, intorno al 289, fece la sua comparsa a Roma l'*aes signatum*, essendo in uso precedentemente l'*aes formatum*, pezzi di metallo ai quali si era riusciti a dare una qualche forma, ed ancora prima l'*aes rude*, semplici pezzi del metallo assolutamente informi, i cui più antichi ritrovamenti risalgono per Roma al VII-VI secolo[21]; possiamo poi forse presumere che l'*aes rude* fosse già usato come mezzo di scambio differito, costituendo una sorta di forma di pagamento tra le due parti — contro prodotti o

art. cit., 40 n. 2; J. Iglesias, *Derecho romano. Instituciones de derecho privato*, Barcelona 1972⁶, 371 n. 8.

19 Non ha alcuna rilevanza stabilire in questa sede se la *lex Poetelia* sia stata promulgata nel 326 (Liv. 8, 28) o nel 313 (Varro *ling.* 7, 105).

20 Una sorta di confusione tra il *nexum* e la *mancipatio* è già antica: vd. Boeth. *in top. Cic.* 3, 322 *nexus vero est quaedam iuris solennitas, quae fiebat eo modo, quo in 'Istitutionibus' Gaius exponit.* Segue quindi una citazione gaiana (*inst.* 1, 119), nella quale in realtà il giurista definisce non il *nexum*, bensì proprio la *mancipatio*.

21 Su questo punto vd. R. Zehnacker nell'*Introduction* (16 sgg.) della sua edizione del libro XXXIII della *Naturalis historia* pliniana (Paris 1983), nella quale ripropone

animali un certo peso in bronzo, che poteva essere girato ad un terzo in cambio di altri prodotti o animali necessari — anche se non è provato che la sua destinazione originaria fosse proprio quella finanziaria[22]. Sorge a questo punto spontanea una domanda: e cioè in qual modo il *liber* bisognoso si sarebbe potuto impegnare contro una certa somma di denaro, fosse questa costituita da *aes rude* o *aes formatum*; è secondo noi più ragionevole credere che l'obbligazione nascesse contro l'acquisizione di beni, perché non avrebbe avuto senso essere *nexus* di qualcuno in cambio di una certa quantità di rame da girare ad un terzo, per avere finalmente quei beni di cui si fosse avvertita la necessità: con tutta probabilità l'uomo libero si sarebbe obbligato direttamente proprio con chi avesse potuto fornirgli ciò di cui avesse avuto bisogno. Conseguenza di ciò è che il *nexus* dovesse essere nullatenente o quasi, proprietario cioè di beni insufficienti a costituire una garanzia in vista di una *nexi solutio*. Sembrerebbe che si possa trovare conferma di ciò in Liv. 2, 23, 5 a proposito di un centurione che così illustra la propria situazione: *Sabino bello ... se militantem, quia propter populationes agri non fructu modo caruerit, sed villa incensa fuerit, direpta omnia, pecora abacta, tributum iniquo suo tempore imperatum, aes alienum fecisse.* [6] *id cumulatum usuris primo se agro paterno avitoque exuisse, deinde fortunis aliis; postremo velut tabem pervenisse ad corpus: ductum se ab creditore non in servitium, sed in ergastulum et carnificinam esse.* A queste parole, § 8, *nexi, vincti solutique, se undique in publicum implorant Quiritium fidem.* Questo episodio si situa nel 495 a. C., all'epoca delle prime rivendicazioni plebee. In realtà tenderemmo ad escludere che il centurione liviano fosse tecnicamente un *nexus*: il riferimento all'*aes alienum* sembra piuttosto configurare un *mutuum*, che è, secondo noi, cosa ben diversa dal *nexum*; il soldato, trovandosi in ristrettezze economiche, aveva fatto un debito per pagare un'imposta giudicata iniqua, dando in garanzia ciò che possedeva e che si era poi rivelato insufficiente a causa

più brevemente quanto già detto in *Moneta cit.*, 200 sgg. È naturalmente ovvio che se però crediamo veritiere le notizie pliniane circa la monetazione a Roma, l'*aes signatum* risale al VI secolo; nel *nexum* può essere stato impegnato allora fin da età molto antica il denaro. Ma i numismatici tendono a non dare credito a Plinio perché le sue notizie non sono confermate dai ritrovamenti documentari.

[22] Come è possibile che questa non lo fosse neppure dell'*aes signatum*: vd. Zehnacker, *Moneta cit.*, 204 sgg. con la bibliografia ivi citata; Id., *Plin.* cit., 151 contin. di p. 150 con la bibliografia ivi citata.

degli interessi e di qui la perdita della libertà personale; le conseguenze cui vanno incontro i debitori insolventi ci sono descritte da Gellio, 20, 1, 42 sgg., che cita alcuni provvedimenti della legislazione decemvirale: l'*obligatus* diventava *addictus* dell'attore della *legis actio per manus iniectionem*, che poteva tenerlo in catene per sessanta giorni; gli *addicti* poi *inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaeque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant* (20, 1, 47). Ora il centurione liviano sembra proprio trovarsi in una situazione del genere: lamenta di essere stato condotto dal creditore non in *servitium, sed in ergastulum* [23]; la durezza della condizione in cui egli si trova lascia credere che avesse contratto un *mutuum*, cui non può far fronte, e non un *nexum*, dal momento che il *nexus*, che non è passibile di *manus iniectio*, ha un trattamento diverso, tanto che non può essere privato della libertà né essere messo a morte, o venduto *extra Tiberim* [24]. A questa differenza nel trattamento subito dal *nexus* e dal mutuatario dovrà probabilmente corrispondere analoga diversità giuridica dei due istituti e sopra tutto saranno state differenti le condizioni economiche e sociali e dei tempi e dei contraenti: crediamo infatti che in età più antica in assenza di una circolazione monetaria e quando più difficile era il reperimento di mano d'opera a basso costo, servile, sarà stato privilegiato il *nexum*, mentre in tempi successivi, caduta tale difficoltà, ed in presenza ormai della moneta, il *tradens* poteva non avere alcuna convenienza a disporre di un uomo libero che prestasse la sua opera per lui ed avrà piuttosto preferito concedere un *mutuum*, che gli garantiva comunque una sorta di rivalsa sul mutuatario; in tal modo il mutuo si sarebbe sviluppato dal *nexum* e lo avrebbe sostituito in progresso di tempo: la *lex Poetelia* tende a mitigare, o forse ad abolire, il *nexum* ed è significativo che essa sia stata rogata nell'ultimo venticinquennio del IV

[23] Che ci fosse una netta contrapposizione tra il *servitium*, che è dell'uomo libero, del *nexus* appunto, e l'*ergastulum*, che è invece degli schiavi, è confermato da Colum. 1, 3, 12 *non... more praepotentium, qui possident finis gentium, quos nec circumire quoque valent, sed proculcandos pecudibus et vastandos ac populandos feris derelinquunt aut occupatos nexu civium et ergastulis tenent*. Lo stesso Columella, 1, 6, 3, detta delle norme per la realizzazione di buoni *ergastula* per i servi rustici. Vd. pure *Gloss*.[L] I Ansil. *Er* 102 *ergastula: compedes vel rustici carceres, in quibus compediti servi tene<n>tur*.

[24] Su questo punto vd. Imbert, *art. cit.*, 360.

secolo, ovvero, all'incirca, quando avrebbe avuto inizio l'uso di una forma, sia pure ancora rudimentale, di moneta. Ma non è credibile che sia stato fatto cadere in desuetudine un istituto di questa importanza sul piano sociale, se non vi fosse stato un altro negozio pronto a prenderne il posto.

Ricordiamo le etimologie dei due termini proposte dagli antichi: nel *nexum* il bene trasferito non diventa proprietà del ricevente, mentre, al contrario, nell'altro istituto esso cambia padrone: analogamente al bene ricevuto che non diventa di proprietà dell'*accipiens*, così questi non diventa proprietà del suo creditore, che può approfittare del solo lavoro del *nexus*, senza costituirsi una forma di capitalizzazione del bene impiegato. Si vede bene quindi che la natura giuridica dei due negozi è diversa proprio perché diversi ne sono gli effetti: si può allora presumere che nel prestito il mutuante aveva la possibilità di *mancipare* e quindi vendere o anche uccidere il debitore rivelatosi insolvente e divenuto suo *addictus* in seguito ad un giudizio, al termine di un periodo di sessanta giorni, durante il quale lo poteva tenere in catene; diversamente in un contratto di *nexum* è facile congettura che l'obbligazione del *nexus* nascesse nel momento stesso in cui egli avesse ricevuto dal *tradens* il bene richiesto[25], proprio perché difficilmente poteva contare su dei mezzi che gli permettessero di sciogliersi dal vincolo: a garanzia di ciò che riceve non ha da offrire che il proprio lavoro; crediamo quindi che non abbia ragione Lévy-Bruhl nel sostenere che «le *nexum* comporte une date de restitution, s'il s'agit d'un prêt, de dation d'un équivalent, s'il s'agit d'un échange. Jusqu'à cette date, l'acquéreur est pleinement libre, en fait comme en droit. Nous avons affaire à une obligation affectée d'un terme suspensif»[26]: se realmente credessimo all'esistenza di un termine fissato per la restituzione, non vi sarebbe alcuna differenza tra il *nexum* e il *mutuum* e d'altronde, credere che il debitore potesse successivamente restituire un equivalente significa, per certi versi, assimilare il *nexum* ad una *permutatio*: ma un impegno per il futuro avrebbe avuto un senso soltanto nel caso in cui si fosse posseduto qualcosa da dare in cambio, e non sembra che il passo varroniano permetta un'ipotesi del genere; se ciò che si riceve non diventa proprietà dell'*accipiens*, che ne ha soltanto l'uso, dobbiamo pensare che questi dovesse restituire non

[25] Vd. Finley, *Servitù cit.*, 211 con la bibliografia ivi citata.
[26] *L'acte cit.*, 105.

come nel *mutuum* cose dello stesso genere e della stessa qualità, ma la medesima cosa ricevuta.

Sembra quindi che nel *nexum* ci sia uno scambio di natura economica nel quale le due parti cedono l'una all'altra ciò di cui dispongono e di cui l'altra abbia necessità, ponendosi, dalla parte dell'*accipiens*, come una *datio sui* contestuale all'acquisizione del bene. In questo senso il *nexum* precede il *mutuum* e deve trovare la sua origine in una epoca nella quale il reperimento di mano d'opera servile era molto difficoltoso e a ciò si ovviava proprio in questo modo con reciproco vantaggio.

Anche presso altre popolazioni antiche possiamo riscontrare tracce di una analoga *datio sui*; Tacito, *Germ*. 24, appunto dice che i *Germani* sono così amanti del gioco che *cum omnia defecerunt, extremo ac novissimo iactu de libertate ac de corpore contendant. Victus voluntariam servitutem adit... ea est in re prava pervicacia: ipsi fidem vocant*. Certamente diversi sono i motivi che inducono il Germano e il Romano ad offrire se stessi, e tuttavia ciò che ci sembra notevole è che entrambi si affidino ad un altro con un atto volontario della stessa natura[27]; lo stesso atto volontario che aveva spinto Senofonte ad offrirsi al trace Seute. Ormai i Greci sono prossimi all'imbarco per tornare in patria, ma devono rimandare la partenza a causa dell'inverno: in questa attesa Seute desidererebbe che essi combattessero per lui, avanzando loro offerte interessanti; Senofonte non sa se sia più conveniente accettare le proposte del Trace o altre degli Spartani e informa gli uomini, che convinti da Seute, accettano di unirsi a lui. Il re invita allora i capi greci ad un banchetto e prima che gli ospiti siano ammessi alla sua presenza, si fa loro incontro *τὶς Ἡρακλείδης Μαρωνείτης* che apostrofa chi di loro egli crede che sia in grado di offrire un dono; a Senofonte dice, *anab*. 7, 3, 19,

> *σὺ καὶ πόλεως μεγίστης εἶ καὶ παρὰ Σεύθῃ τὸ σὸν ὄνομα μέγιστόν ἐστι, καὶ ἐν τῇδε τῇ χώρᾳ ἴσως ἀξιώσεις καὶ τείχη λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι τῶν ὑμετέρων ἔλαβον, καὶ χώραν· ἄξιον οὖν σοι καὶ μεγαλοπρεπέστατα τιμῆσαι Σεύθην*. [20] *εὔνους δέ σοι ὢν παραινῶ· εὖ οἶδα γὰρ ὅτι ὅσῳ ἂν μείζω τούτῳ δωρήσῃ, τοσούτῳ μείζω ὑπὸ τούτου ἀγαθὰ πείσῃ*.

[27] E questo ci sembra valido anche se il riferimento tacitiano alla *fides* presso i Germani potrebbe essere stato dettato dall'intenzione di normalizzare secondo termini e concetti romani una diversa situazione barbara; tuttavia anche se giocarsi la *libertas* e il *corpus* potrebbe far pensare ad una successiva condizione schiavile, è proprio la presenza della *fides* che non permette tale ipotesi.

A sentir ciò il Greco rimane interdetto perché giunto da Pario con appena un ragazzo e denaro sufficiente solo per il viaggio; e tuttavia quando è il suo turno di offrire il proprio dono a Seute riesce a cavarsi d'impaccio, § 30:

> *ἐγὼ δέ σοι, ὦ Σεύθη, δίδωμι ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς τούτους ἑταίρους φίλους εἶναι πιστούς, καὶ οὐδένα ἄκοντα, ἀλλὰ πάντας μᾶλλον ἔτι ἐμοῦ σοι βουλομένους φίλους εἶναι. [31] καὶ νῦν πάρεισιν οὐδέν σε προσαιτοῦντες, ἀλλὰ καὶ προϊέμενοι καὶ πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προκινδυνεύειν ἐθελόντες.*

Il dono che egli fa di se stesso e dei suoi al re trace in realtà non è scandaloso o singolare né tanto meno è disinteressato: nel seguito della narrazione si vedono i Greci che rimproverano al Trace di non pagare loro il soldo o di non pagarlo per intero (cap. 10). Allora si deve concludere che l'offerta di Senofonte, libera ma per certi versi condizionata, ha creato nel capo greco un'aspettativa, che Seute onora poco; ma il problema del contingente greco è quello di procurarsi le vettovaglie e l'offerta di sé avanzata al re è un modo per obbligarlo ad occuparsi di loro; si tratta in sostanza di uno scambio conveniente per entrambe le parti, delle quali l'una offre il proprio lavoro e l'altra per converso deve impegnarsi a provvedere alla gente al proprio servizio: i Greci in un paese straniero, desiderosi di tornare in patria, obbligano per un tempo determinato la propria persona a chi in cambio possa loro garantire mezzi di sussistenza[28]. Solo con molta cautela si può tentare un parallelo tra la situazione di questi Greci e quella dei *nexi* romani nonostante il fatto che in entrambi i casi porsi al servizio altrui obblighi la controparte a provvedere alla persona alle proprie dipen-

[28] Non mancano altri luoghi nei quali si configura una analoga *datio sui*: Diog. Laert. 2, 34 e Sen. *ben*. 1, 8, che sono relativi al medesimo episodio della vita di Socrate, e Xenoph. *Cyrop*. 6, 1, 48. Anche qui (Abradata per riconoscenza si 'dà' a Ciro) c'è un riferimento alla φιλία, ma non siamo certi che in entrambi i luoghi senofontei ci sia un riferimento ad una alleanza militare; crediamo, diversamente, che l'uso di φίλος indichi lo stato di ospitalità che si è venuto a creare tra chi si è offerto e chi ha accettato tale dazione di sé. « Φίλος ... exprime proprement, non une relation sentimentale, mais l'appartenance à un groupe social et cet usage se relie à l'emploi possessif du mot chez Homère» P. Chantraine, *Études sur le vocabulaire grec*, Paris 1956, 15; sulla nozione sociale del termine vd. anche É. Benveniste, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, trad. it., Torino 1976², I 259 sgg.

denze; ma, consideriamo, in realtà il contingente greco ha sostanzialmente stretto con il re un patto a tempo definito senza assolvere per lui a lavori di tipo schiavistico, come invece sembra costretto a fare il *nexus*; questi, dobbiamo ritenere, sarà stato trattato come schiavo soltanto quando, in progresso di tempo, sia diventato più facile per il *tradens* trovare altrettanta mano d'opera a basso costo. Possiamo forse assimilare la cessione che fa Senofonte ad una forma di *παραμόνή* [29]. E questa ci sembra creare un rapporto sociale con dei doveri assai simili agli obblighi derivanti dal *nexum* [30]. In realtà noi crediamo che la soloniana *σεισάχθεια* con il conseguente divieto per il futuro di garantire i debiti con la propria persona[31] abbia luogo, al pari della *lex Poetelia* a Roma, come rimedio ad una situazione di fatto, nella quale il cittadino libero era considerato e trattato realmente come uno schiavo dalla persona cui si era affidato.

Pensiamo quindi che si possa considerare il *nexum* come originato da un atto di liberalità, ed esso è come tutti gli atti di liberalità, assolutamente interessato: il dono per sua natura obbliga chi lo riceva a ricambiare[32]; nel *nexum*, così come nella *παραμονή*, colui che entra

[29] Sulla *παραμονή* vd. M. J. Finley, *Gli status servili nell'antica Grecia*, in M. J. F., *op. cit.*, 188 sgg.

[30] Finley, *art. ult. cit.*, 190, scrive che nella *παραμονή* «un uomo libero 'liberamente' rinuncia ad una parte della sua libertà in cambio del sostentamento o di un prestito o forse anche di una paga».

[31] Aristot. *Ath. polit.* 6, 1
Σόλων τόν τε δῆμον ἠλευθέρωσε καὶ ἐν τῷ πάροντι καὶ εἰς τὸ μέλλον, χωλύσας δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώμασιν καὶ νόμους ἔθηκε καὶ χρεῶν ἀποκοπὰς ἐποίησε καὶ τῶν ἰδίων καὶ τῶν δημοσίων.

[32] «L'obbligo di ricambiare degnamente è imperativo» Mauss, *op. cit.*, 225. Non siamo affatto d'accordo con lo studioso francese quando però afferma che «la sanzione dell'obbligo di ricambiare è la schiavitù per debiti. Essa opera almeno presso i Kwakiutl, gli Haida e i Tsimshian. Si tratta di un istituto del tutto paragonabile, per natura e funzione al *nexum* romano. L'individuo che non ha potuto restituire ciò che ha ricevuto in prestito o il potlàc, perde il proprio rango e anche quello di uomo libero» (*ibid.*): con tutta evidenza qui Mauss assomiglia, erroneamente, il *nexum* al *mutuum*. Noi pensiamo di avere provato come nella Roma più antica un contratto di *nexum* fosse la soluzione meno dolorosa, non però ambita, per l'uomo libero bisognoso e che il conseguente servizio per altri nascesse contestualmente all'acquisizione del bene: siamo quindi ben lontani da una situazione di schiavitù. Solo in epoca successiva, nella

in *fidem* altrui si aspetta qualcosa in cambio[33]. È evidente che successivamente, quando sia stato perduto il valore originario dei due patti, esso possa essere stato assimilato ad un prestito, in cambio del quale l'*accipiens* si mette al servizio del *tradens*; e tuttavia la distinzione che comunque rimane, almeno a Roma, tra il *nexum* e il *mutuum* — e le etimologie che di questi nomi ci hanno lasciato i giuristi provano tale diversità[34] — distinzione di stampo semplicemente archeologico, che non aiuta a comprendere l'originaria realtà dei due istituti e di cui non c'è traccia nel diritto codificato, che prevede solo il *mutuum*, consente, noi crediamo, comunque di porre l'origine del *nexum* in una società in cui era poco frequente la mano d'opera servile, a basso costo quindi, e a questa situazione si poteva ovviare soltanto con liberi che volontariamente fossero disposti ad entrare al servizio altrui, ricevendo in cambio mezzi di sussistenza. Se ci domandiamo quali fossero questi mezzi di sussistenza, che il *nexus* riceveva in cambio della propria forza lavoro, la risposta è ardua; tuttavia si può avanzare un'ipotesi, che nasce da quanto Varrone dice circa il *nexum*. Abbiamo già visto che questo negozio e il *mutuum* differiscono in quanto solo in quest'ultimo la *res tradita* passa di proprietà, mentre nell'altro ciò che viene ceduto è soltanto il possesso: questo è, secondo noi, sufficiente a far escludere che, almeno in origine, potesse essere oggetto di *nexum* il denaro[35]. Consideriamo inoltre che se il legittimo proprietario della *res* ne cede

Roma di età imperiale, ci sono stati esempi di schiavitù volontaria, originata però solo dalla certezza di acquisire vantaggi futuri: su questo problema vd. J. Ramin - P. Veyne, *Droit romain et societè: les hommes libres qui passent pour esclaves et l'esclavage volontaire*, «Historia» 30, 1981, 472 sgg.

[33] In questa sede non ci interessa enrare nel merito della natura giuridica della παραμονή, su cui vd. Finley, *art. ult. cit.*, *passim*; ci è sufficiente riconoscere che questo istituto, al quale abbiamo accostato il *nexum*, riguarda uomini liberi che sono costretti ad affidarsi ad altri, sostenendo i compiti di uno schiavo.

[34] Personalmente crediamo che il passaggio di un qualsiasi bene, mobile o in denaro, sia stato introdotto nel *nexum* per accostare tale istituto al *mutuum*, dal momento che non avendo più presente il valore originario del primo, se ne avvertivano comunque le conseguenze sulla situazione del libero a servizio, che nel trattamento ricevuto poco differiva dallo schiavo. Ha studiato questa condizione di 'semilibertà', o 'semischiavitù', M. J. Finley, *Tra schiavitù e libertà*, in M. J. F., *op. cit.*, 151-173.

[35] Già F. De Martino, *Storia economica di Roma antica*, Firenze 1979, I 144, escludeva che oggetto di un contratto di *nexum* fosse il denaro, pensando piuttosto ad «un prestito in derrate o in grano». Vd. anche p. 31: «la prigionia materiale del debitore, sia nella forma dell'*addictus* in seguito a condanna del giudice, sia in quella

il solo possesso, deve comunque conservarsi la possibilità di non essere depauperato dalla cessione stessa: crediamo quindi che le *res* non possano essere deperibili o soggette a consumo e con ciò tenderemmo ad escludere che potesse trattarsi di animali o derrate agricole. Secondo noi la cessione quindi riguarderebbe sostanzialmente campi: per ottenere in uso un piccolo fondo[36] da cui trarre il sostentamento per sé e per la propria famiglia, l'uomo libero poteva trovare convenienza nell'entrare in volontaria servitù su un fondo altrui e il proprietario, da parte sua, avrebbe avuto a costi molto bassi chi avesse lavorato per lui i campi.

Che i liberi si trovassero, almeno in età più antica, al servizio altrui nei campi, è confermato da quanto dice altrove lo stesso Varrone: *rust.* 1, 17, 2 *omnes agri coluntur hominibus servis aut liberis aut utrisque. liberis, aut cum ipsi colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie, aut mercennariis, cum conducticiis liberorum operis res maiores, ut vindemias ac faenisicia, administrant, iique quos obaerarios nostri vocitarunt et etiam nunc sunt in Asia atque Aegypto et in Illyrico complures* «i campi si coltivano coi liberi, o quando sono gli stessi liberi a coltivare per proprio conto... o quando quelli che coltivano si servono di *mercennarii*... e quando a coltivare sono quelli che i nostri han definito *obaerarii*»[37]. La distinzione è quindi tra i piccoli coltivatori diretti, i braccianti assunti per un tempo determinato e gli *obaerarii*: e solo a questo titolo i liberi coltivavano i campi[38]. L'ultima categoria non è più presente a Roma quando Varrone scrive, come non più presenti sono da considerare i *nexi* che troviamo nell'altro passo varroniano; ma che con i due termini si faccia riferimento al medesimo istituto giuridico, lo può confermare la conclusione del passo di *ling.* 7, 105 *liber... nexus vocatur, ut ab aere obaeratus* (che è l'*obaerarius* di *rust.* 1, 17, 2). Questo non è «un tipico giochino etimologico

del *nexus*, si comprende in una società le cui basi economiche sono costituite dalla produzione agraria, con pochi scambi commerciali e senza circolazione monetaria».

36 O anche delle sementi o oggetti d'uso suggerisce invece Mario Mazza.

37 La traduzione è di E. Lo Cascio, *'Obaerarii' ('obaerati'): la nozione della dipendenza in Varrone*, «Index» 11, 1982, 274.

38 Sull'interpretazione del passo vd. Lo Cascio, *art. cit.*, *passim*, con la rassegna della bibliografia precedente.

fuorviante»[39] né è citato ad esemplificazione del termine *nexus*[40], ma è piuttosto da intendere come esplicativo: «il libero... è chiamato *nexus*, come se fosse un *obaeratus ab aere*»; e questo può far pensare che in epoca successiva anche il denaro sia stato oggetto di un contratto di *nexum*.

[39] Finley, *La servitù cit.*, 212.
[40] In questo senso i traduttori varroniani (Kent, Traglia).